

L.R. 15 marzo 2002, n. 13.

Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari.

Pubblicata nel B.U. Calabria 21 marzo 2002, n. 5, supplemento straordinario n. 3.

Art. 1

Oggetto.

1. Il Consiglio regionale assicura ai Gruppi consiliari, con spesa a carico del proprio bilancio, il personale e i mezzi necessari all'assolvimento delle loro funzioni nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dalla presente legge.

Art. 2

Organizzazione.

1. Ciascun Gruppo, sulla base di autonome scelte, organizza il proprio funzionamento e individua le iniziative da porre in essere, provvedendo alle relative spese senza alcuna limitazione di importo all'interno delle somme globalmente assegnate.

Art. 3

Sedi ed attrezzature.

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura ai Gruppi per la esplicazione delle loro attività, la disponibilità di locali e attrezzature tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.

2. I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai Gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi che ne diventano consegnatari responsabili. In caso di cambiamento del Presidente di un Gruppo, il Presidente uscente consegna al Provveditorato del Consiglio i beni inventariati che ha ricevuto in carico.

3. L'Ufficio di Presidenza provvede alle spese postali, telefoniche e di cancelleria nei limiti stabiliti annualmente con apposita deliberazione nei limiti di cui al tetto di spesa complessivo annuo di cui al successivo art. 4 ⁽²⁾.

(2) Comma così modificato dall'*art. 38, comma 1, lettera a), L.R. 13 giugno 2008, n. 15.*

Art. 4

Spese di funzionamento e aggiornamento ⁽³⁾.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, per le spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, riconducibili esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, è assegnato a ciascun Gruppo consiliare un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale il cui importo, al netto delle spese per il personale, è fissato nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per anno per ciascun consigliere iscritto al Gruppo, oltre ad un importo complessivo pari ad euro 0,05 (zero/05) per abitante al fine di tener conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente nella regione.
 2. Per la gestione del contributo di cui al comma 1 i Gruppi consiliari possono avvalersi degli uffici del Consiglio regionale con le modalità stabilite in apposito regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza.
 3. Sono a carico del Consiglio regionale le spese per il personale, le dotazioni strumentali e logistiche ad uso del Presidente dei Gruppi consiliari.
 4. Ai Gruppi consiliari può essere assegnato personale proveniente dalla Pubblica Amministrazione o estraneo ad essa; il rapporto di lavoro del personale dei Gruppi consiliari estraneo ai ruoli della pubblica amministrazione è regolato da contratti di diritto privato stipulati, per la parte datoriale, dal Presidente del Gruppo consiliare.
 5. È esclusa in ogni caso la contribuzione in favore di partiti o movimenti politici, nonché di Gruppi consiliari composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni.
 6. L'Ufficio di Presidenza, accertata la costituzione e la composizione dei Gruppi consiliari, assegna i contributi a decorrere dal giorno successivo alla data d'insediamento del Consiglio regionale e ripartisce tra i Gruppi consiliari, nel rispetto dei principi di eguaglianza e proporzionalità, l'ulteriore somma di cui all'ultimo periodo del comma 1 del presente articolo.
 7. Se nel corso dell'anno a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un Gruppo consiliare viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo Gruppo consiliare o varia la composizione numerica dei Gruppi consiliari esistenti, le conseguenti variazioni, nella assegnazione dei contributi, decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del Gruppo consiliare è intervenuta.
 8. I Gruppi consiliari possono utilizzare nell'esercizio finanziario successivo le somme non spese nell'anno di riferimento.
-

(3) Il presente articolo, già sostituito dall'*art. 38, comma 1, lettera b), L.R. 13 giugno 2008, n. 15* (vedi anche il comma 2 del medesimo articolo) e poi così modificato dall'*art. 1, L.R. 1° ottobre 2012, n. 42* è stato infine così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 10 gennaio 2013, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 9* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 4. Spese di funzionamento e aggiornamento. 1. Per le spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento, studio e documentazione, comprese l'assegnazione di pubblici dipendenti comandati da altre Pubbliche Amministrazioni ovvero estranei ai ruoli della Pubblica Amministrazione con rapporto regolato da contratto di diritto privato, l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, e per far conoscere l'attività dei Gruppi consiliari, è assegnato a ciascun Gruppo consiliare un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, entro i limiti del tetto di spesa complessivo annuo determinato con legge regionale.

2. L'Ufficio di Presidenza suddivide tra i gruppi le risorse disponibili nel rispetto dei principi di eguaglianza e proporzionalità.

3. A ciascun gruppo è innanzi tutto assegnata una quota di risorse pari al quoziente tra il 50 per cento della somma annua disponibile ed il numero dei gruppi regolarmente costituiti in Consiglio, ridotto del 10 per cento sulla quota fissa .

4. Il restante 50 per cento è assegnato ai Gruppi in proporzione al numero di componenti il gruppo stesso. L'Ufficio di Presidenza, in questo caso, determinerà un "quoziente di assegnazione" che sarà pari alla somma residua da assegnare suddivisa per il numero dei consiglieri in carica. A ciascun Gruppo sarà riconosciuto un importo determinato moltiplicando il "quoziente" per il numero dei Consiglieri appartenenti a ciascun gruppo ridotto del 10 per cento.

5. Se nel corso dell'anno a seguito di nuovi elezioni o per qualsiasi altra causa, un Gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo Gruppo o varia la consistenza numerica dei Gruppi esistenti, le conseguenti variazioni, nella assegnazione dei contributi, decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del Gruppo è intervenuta.».

Art. 4-bis

Spese per il personale ⁹⁹.

1. Facendo salvi i contratti in essere per la legislatura corrente, a partire dalla legislatura successiva a quella in corso, il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei Gruppi consiliari deve equivalere al costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell'Ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere regionale. Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato - da soggetti pubblici o privati - allorché funzionalmente collocato a disposizione dei Gruppi consiliari deve considerarsi rientrante nei limiti del budget individuato per il Gruppo consiliare.

2. La spesa per il personale dei Gruppi consiliari è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del *decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174* e, in ogni caso, non può prevedere alcun incremento, al fine di salvaguardare i contratti in essere come previsto dal decreto legge in fase di conversione.

(4) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 2, L.R. 10 gennaio 2013, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 9* della medesima legge).

Art. 5

Divieto di finanziamento ai partiti.

1. I Gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi in denaro a carico del bilancio del Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente, attività estranee ai Gruppi o alle loro finalità o comunque in violazione delle norme previste dalla *legge 2 maggio 1974, n. 195* e dalla *legge 18 novembre 1981, n. 659* e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

Divieto di finanziamento ai Consiglieri regionali.

1. I Gruppi non possono corrispondere ai Consiglieri regionali compensi per prestazioni d'opera intellettuale o rimborsi spese per collaborazione. Sono tuttavia consentiti rimborsi a piè di lista delle spese per la partecipazione ad attività rientranti nella previsione della presente legge.

Art. 7

Rendiconti e controlli ⁽⁹⁾.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in

apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo consiliare dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

2. Il rendiconto e la documentazione a corredo, unitamente ad una dichiarazione attestante la utilizzazione dei contributi erogati nell'anno precedente per la realizzazione dei fini istituzionali del Gruppo, sono trasmessi dal Presidente di ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, che li inoltra a sua volta, entro i successivi dieci giorni, al Presidente della Regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun Gruppo consiliare alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera che è trasmessa al Presidente della Regione per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione.

3. In caso di mancata pronuncia da parte della sezione regionale della Corte dei conti nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato.

4. Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non siano conformi alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al Presidente del Consiglio regionale una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. L'omessa regolarizzazione di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate ⁽⁶⁾.

5. L'obbligo di restituzione di cui al comma 4 consegue, inoltre, alla mancata trasmissione del rendiconto, imputabile a responsabilità esclusiva del Presidente del Gruppo, alla competente sezione regionale della Corte dei Conti entro il termine di sessanta giorni individuato ai sensi del comma 2, ovvero alla deliberazione di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti ⁽⁷⁾.

6. La Presidenza del Consiglio regionale cura, attraverso la struttura consiliare competente, gli adempimenti materiali per la trasmissione dei rendiconti e della relativa documentazione al Presidente della Regione, il quale li trasmette alla competente sezione regionale della Corte dei conti al fine di consentire l'attività di controllo.

7. Resta fermo che gli atti amministrativi e di gestione relativi ai fondi di competenza del Consiglio regionale sono sottoposti, comunque, al controllo autonomo dell'Assemblea regionale secondo le norme dei regolamenti interni.

8. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, il rendiconto è pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e nel sito istituzionale dell'Ente.

9. È istituito un sistema informativo nel quale dovranno affluire i dati relativi al finanziamento dell'attività dei Gruppi consiliari politici. I dati dovranno essere resi disponibili, per via

telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'*articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96*. Con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza verranno definite in dettaglio le modalità di realizzazione del sistema

(5) Il presente articolo, già sostituito dall'*art. 2, L.R. 1° ottobre 2012, n. 42*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 1, comma 3, L.R. 10 gennaio 2013, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 9 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 7. Rendiconti e controlli. 1. Ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo un modello comune approvato dall'Ufficio di Presidenza. In ogni caso il rendiconto deve evidenziare espressamente, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione specifica del titolo del trasferimento, nonché l'avvenuta destinazione delle risorse medesime alle finalità di cui alla presente legge. 2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, il Presidente del Consiglio regionale, incarica una società di revisione legale, vincitrice di un apposito bando pubblico indetto dall'Ufficio di Presidenza, che verifica periodicamente nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. La società di revisione legale esprime, inoltre, un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1, dando conto in ogni caso della relativa corrispondenza a quanto previsto dal medesimo comma 1, secondo periodo. 3. Il rendiconto, entro il 31 marzo di ogni anno, è trasmesso al Presidente del Consiglio, corredato da una dichiarazione del Presidente del Gruppo e dal giudizio positivo della società di revisione di cui al comma 2. Il rendiconto è pubblicato sul sito internet del Consiglio regionale della Calabria. 4. Il controllo della conformità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni della presente legge è effettuato a cura dell'Ufficio di Presidenza. 5. L'erogazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio del Consiglio regionale a favore dei Gruppi è autorizzata dall'Ufficio di Presidenza, subordinatamente all'esito positivo del controllo di cui al comma 4. 6. Ove il Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine di cui al comma 3, si sospende l'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5 fino alla trasmissione del rendiconto che deve avvenire massimo entro trenta giorni successivi, trascorsi i quali si decade automaticamente dal diritto all'erogazione. Ove l'Ufficio di Presidenza riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, entro dieci giorni dall'accertamento il Presidente del Consiglio invita il presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il termine. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, esso decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. La decadenza di cui al presente comma è accertata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. 7. L'Ufficio di Presidenza disciplina i termini ed eventuali ulteriori modalità per l'attuazione del presente articolo. 8. Il presente articolo produce i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2013.».

(6) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), L.R. 1° luglio 2014, n. 10*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2, comma 1, della medesima legge*).

(7) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lettere a) e b), L.R. 1° luglio 2014, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della medesima legge).

Art. 8

Assegnazione di personale.

[1. L'attività del personale alle dipendenze dei Gruppi consiliari è svolta a mezzo di pubblici dipendenti appartenenti ai ruoli del Consiglio e della Giunta o comandato da altre Pubbliche Amministrazioni.

2. Ciascun Gruppo consiliare ha diritto alla assegnazione a carico del Bilancio del Consiglio regionale, di un contingente di personale secondo la tabella "A" allegata alla presente legge.

3. Ferma restando l'assegnazione di una unità di personale di categoria D per ciascun Gruppo, se il rimanente contingente è di due unità, un dipendente dovrà appartenere alla categoria B e tale numero è elevato a due se il rimanente contingente supera le due unità, mentre il restante personale potrà appartenere alla categoria C.

4. È fatta salva la possibilità di ricorrere a personale in possesso di qualifiche anche inferiori, senza diritto da parte dei Gruppi consiliari a rimborsi sostitutivi per la eventuale differenza di trattamento economico in godimento.

5. Il Consiglio regionale rimborsa alle Amministrazioni interessate la spesa per il trattamento economico dei dipendenti durante il periodo in cui sono utilizzati dai Gruppi consiliari a norma delle disposizioni precedenti.

6. I Gruppi consiliari possono avvalersi di personale estraneo ai ruoli del Consiglio e della Giunta e delle altre Pubbliche Amministrazioni entro i limiti fissati dal contingente agli stessi assegnato, ai sensi del precedente comma 2] ⁽⁸⁾.

(8) Articolo abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera c), L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

Art. 9

Procedure per l'assegnazione del personale.

1. Il personale di cui all'art. 4 è richiesto nominativamente dai Presidenti dei Gruppi consiliari al Segretario Generale del Consiglio regionale che provvede all'assegnazione, ovvero se trattasi di personale dipendente da altra Pubblica Amministrazione, attiva la procedura di comando per la successiva assegnazione ai Gruppi ⁽⁹⁾.

2. Per l'assegnazione ai Gruppi consiliari deve essere formalmente acquisito, a cura del Gruppo richiedente, l'assenso del dipendente.

3. I Pubblici dipendenti assegnati ai Gruppi consiliari conservano i diritti ed i doveri del proprio stato giuridico ed economico e operano alle dirette dipendenze del Presidente e del Gruppo consiliare.

4. Per il personale estraneo alla Pubblica Amministrazione il rapporto è regolato da contratto di diritto privato a termine. Per la gestione di tale personale i Gruppi possono avvalersi del supporto degli Uffici del Consiglio regionale della Calabria ⁽¹⁰⁾.

5. Il trattamento economico del personale comandato è regolamentato e quantificato, con proprio atto, dall'Ufficio di Presidenza ⁽¹¹⁾.

(9) Comma così sostituito dall'*art. 38, comma 1, lettera d), L.R. 13 giugno 2008, n. 15*. Il testo originario era così formulato: «1. Il personale di cui all'*art. 8* è richiesto nominativamente dai Presidenti dei Gruppi consiliari all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che provvede all'assegnazione ovvero se trattasi di personale dipendente dalla Giunta regionale o da altre Pubbliche Amministrazioni, attiva la procedura di comando per la successiva assegnazione ai Gruppi.».

(10) Periodo aggiunto dall'*art. 38, comma 1, lettera e), L.R. 13 giugno 2008, n. 15*.

(11) Comma così modificato dall'*art. 38, comma 1, lettera f), L.R. 13 giugno 2008, n. 15*.

Art. 10

Orario, trasferte, missioni.

1. La flessibilità dell'orario di servizio del personale assegnato, a norma della presente legge, ai Gruppi consiliari è stabilita dai rispettivi Presidenti.

2. I limiti delle prestazioni di lavoro straordinario, delle trasferte e delle missioni sono definite, con proprio atto, dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 11

Finanziamento sostitutivo.

[1. Ai Gruppi consiliari che non si avvalgono in tutto o in parte del contingente loro spettante, è erogato un finanziamento sostitutivo per ogni unità di personale a cui rinuncia pari al costo globale previsto per il personale regionale appartenente alla categoria C1] ⁽¹²⁾.

(12) Articolo abrogato dall'*art. 38, comma 1, lettera g), L.R. 13 giugno 2008, n. 15.*

Art. 12

Gruppo misto.

1. Le dotazioni attribuite al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo del numero e della consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite tra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente sulla scorta delle direttive fissate dall'Ufficio di Presidenza ⁽¹³⁾.

(13) Comma così modificato dall'*art. 38, comma 1, lettera h), L.R. 13 giugno 2008, n. 15.*

Art. 13

Abrogazione di leggi.

1. Sono abrogate la *legge regionale 13 marzo 1979, n. 4*, la *legge regionale 5 aprile 1985, n. 15* e la *legge regionale 12 agosto 1996, n. 23* e loro successive modificazioni e integrazioni.

Art. 14

Norma finanziaria.

1. Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale.

Allegato 1 ⁽¹⁴⁾

Tabella "A"

Composizione Gruppi	Contingente personale assegnato
Fino a 2 Consiglieri	2 + 1 cat D
Da 3 a 5 Consiglieri	4 + 1 cat D
Da 6 a 8 Consiglieri	5 + 1 cat D
Da 9 a 13 Consiglieri	6 + 1 cat D
Oltre 13 Consiglieri	7 + 1 cat D

(14) Allegato abrogato dall'*art. 38, comma 1, lettera i), L.R. 13 giugno 2008, n. 15.*
